



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

SETTORE TERRITORIO



Determinazione Dirigenziale

ORIGINALE

N° **117** in data 06.10.2011

OGGETTO: ESECUZIONE ATTO DI INDIRIZZO RIFERITO AL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 21.03.11. LUOGOTENENTE SIG. SURIANO DOMENICO

Emessa ai sensi

- *degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);*
- *degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;*
- *dello Statuto Comunale;*
- *del Regolamento di Contabilità;*
- *della Delibera di C.C. n. 31 del 04.07.2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011*
- *della delibera di G.C. n. _____ del _____ di approvazione del PEG _____*
-

IL DIRIGENTE

Premesso che nel periodo 15/11/10 e 28/2/11 al Luogotenente Sig. Suriano Domenico, è stato affidato l'incarico di collaborazione occasionale tecnico-amministrativa in materia di "Demanio Marittimo" per la organizzazione dell'Ufficio Demanio a seguito del passaggio delle competenze nella suddetta materia dalla Regione Puglia alle amministrazioni comunali rivierasche;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 21/3/11, che per le motivazioni lì ampiamente e diffusamente esposte, assegna al Dirigente del Settore Territorio l'indirizzo di procedere alla stipula di un contratto di collaborazione a progetto con il Luogotenente Sig. Suriano Domenico per il perseguimento degli obiettivi oggetto del precedente incarico, per un periodo massimo di n.1 anno, con decorrenza 1/4/11;

Atteso che il suddetto obiettivo riveste interesse per l'Amministrazione Comunale e risulta di notevole valenza pubblica come sottolineato nella predetta giunta n. 33/2011;

Verificato che all'interno dell'organizzazione del lavoro attuale non è possibile utilizzare altra unità operativa in servizio in possesso della professionalità necessaria al raggiungimento dell'obiettivo di che trattasi, atteso che non si è potuto procedere ad alcuna sostituzione di personale cessato dal servizio a causa delle restrizioni imposte dalle leggi finanziarie che si sono succedute dal 2001 alla presente data;

Precisato che il Luogotenente Sig. Suriano Domenico risulta in possesso della specifica professionalità richiesta per il raggiungimento degli obiettivi in parola, avendo maturato l'esperienza necessaria per assicurare la continuità dell'attività in parola;

Preso atto delle prescrizioni giuntali in ordine alla durata del nuovo contratto e cioè dal 1/4/11 al 31/3/2012;

Vista la Delibera di Giunta d'indirizzo dell'Amministrazione;

Visto l'art. 107 del D.L.vo n. 267/2000;

DETERMINA

In mera esecuzione dell'indirizzo dell'Amministrazione

- 1) Procedere alla stipula di un contratto di collaborazione a progetto con il Luogotenente Sig. Suriano Domenico, nato ad Andria (BT) il 21/3/55, codice fiscale SRN DNC 55C21 A285V nella formulazione contrattuale allegata a questo atto a farne parte integrante.
- 2) Stabilire che detto contratto ha come termine iniziale il 1/4/11 e come termine finale il 31/3/2012.
- 3) Stabilire il corrispettivo forfetario mensile pari ad €. 2.500,00 al lordo delle ritenute di legge oltre ad € 212,50 per IRAP a fronte di una attività lavorativa congrua finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo oggetto del contratto oltre a riconoscere allo stesso la somma di € 200,00 mensili a titolo di rimborso spese.
- 4) La spesa, determinata in complessivi € 2.912,50 compreso oneri a carico dell'Ente, graverà al capitolo 25841 del bilancio 2011.
- 5) Nominare Responsabile del Procedimento l'Ing. Enzo Balducci.
- 6) Inviare il presente atto al Sig. Sindaco, all'Assessore alle Risorse Umane, al Segretario Generale, al Dirigente del Settore Economico-Finanziario, all'U.O. Gestione Personale e all'U.O. U.R.P..

“Il presente atto non contiene dati personali sensibili (D.L.vo n. 196/2003)”

Il Compilatore della Proposta
Sig.ra Silvana Altomare

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Enzo Balducci

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO “ad interim”
Ing. Enzo Balducci

All'originale è allegata l'attestazione di copertura finanziaria e regolarità contabile a firma del Dirigente del Settore Economico-Finanziario – Dott. Giuseppe Domenico De Bari

COMUNE DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO

L'anno duemilaundici, addì _____ del mese di _____

TRA

l'Ente Comune di Molfetta C.F. 00306180720 in persona del suo legale rappresentante, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Ente, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D.to Lgs. 18/08/2000, n. 267 (qui di seguito indicato come "Ente"),

E

il Luogotenente Sig. Suriano Domenico nato in Andria (BT) il 21/3/55 e residente a _____ alla via _____ C.F. SRN DNC 55C21 A285V (qui di seguito indicato come "Collaboratore");

PREMESSO

- nel periodo 15/11/10 e 28/2/11 il Luogotenente Sig. Suriano Domenico, è stato affidato l'incarico di collaborazione occasionale tecnico-amministrativa in materia di "Demanio Marittimo" per la organizzazione dell'Ufficio Demanio a seguito del passaggio delle competenze nella suddetta materia dalla Regione Puglia alle amministrazioni comunali rivierasche;
- Visto l'atto di indirizzo di cui alla delibera di G.C. n. 33 del 21/3/11;

Tutto ciò premesso, le parti, di comune accordo, concordano quanto segue:

Art. 1: Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'istruttoria delle pratiche relative alle concessioni demaniali marittime, predisposizione dei rinnovi delle concessioni demaniali marittime e di eventuali nuove concessioni se di competenza comunale, modifica e variazione delle concessioni demaniali rilasciate, licenze di subingresso, istruttoria di pratiche finalizzate al rilascio di concessioni demaniali in favore del Comune di Molfetta, calcolo dei canoni demaniali nonché delle imposte regionali e comunali, predisposizione di tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti la materia del demanio.
2. L'Ente si obbliga, a sua volta, a comunicare le eventuali richieste di variazione del rapporto così come regolato dal presente contratto con un anticipo non inferiore a sette giorni lavorativi rispetto alla data di presunta entrata in vigore delle variazioni stesse.

3. L'Ente si riserva la possibilità di variare l'oggetto del presente contratto e/o il settore di utilizzazione, anche al fine di valorizzare le specifiche professionalità o competenze acquisite dal Collaboratore. Le eventuali variazioni del rapporto devono risultare da atto scritto, così come l'accettazione da parte del Collaboratore e tale accettazione viene concordemente ritenuta requisito indispensabile per addivenire alla modificabilità di condizioni, corrispettivi e modalità di esecuzione di cui al presente contratto.

Art. 2: Modalità delle prestazioni

1. Le prestazioni professionali verranno eseguite senza vincolo di subordinazione e con l'autonomia connessa allo specifico oggetto dell'incarico ma dovranno essere coordinate con l'attività e con la struttura del committente con sede presso la struttura municipale denominata "LAMA SCOTELLA"- Via Martiri di Via Fani – Molfetta.
2. Il Committente metterà a disposizione del Collaboratore l'organizzazione e la strumentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico.
3. Le modalità tecniche per lo svolgimento dell'incarico saranno di esclusiva competenza del Collaboratore. Inoltre il Collaboratore, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con il sottoscritto Dirigente al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto.

Art. 3: Natura dell'incarico

1. L'incarico ha natura di lavoro a progetto e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione e con possibilità di prestare l'attività all'interno della sede dell'Ente.
2. Il Collaboratore svolgerà le prestazioni richieste, oggetto del presente contratto, in piena autonomia in ordine alle modalità di esecuzione dell'incarico, fatto salvo comunque il potere di verifica e controllo del committente al solo fine di valutare la rispondenza delle azioni e prestazioni alle indicazioni progettuali ed alla funzionalità delle stesse rispetto agli obiettivi prefissati.
3. Il Collaboratore compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, senza pregiudicare le attività progettuali.

Art. 4: Durata

1. Se non risolto anticipatamente da una delle parti in accordo con le disposizioni di cui all'articolo 9, il presente contratto ha la durata di anni 1 (uno), con decorrenza dall'1/4/2011 e fino al 31 marzo 2012.

Art. 5: Corrispettivo

1. Per la prestazione di cui al precedente art. 1, le parti concordano un corrispettivo forfettario di Euro 2.500,00 mensili al quale si applicheranno le ritenute di legge, oltre a riconoscere la somma di € 200,00 mensili a titolo di rimborso spese.
Al corrispettivo come sopra determinato, l'Ente si obbliga a versare quanto posto a suo carico dalla legge, compresa la ritenuta d'acconto IRPEF, quale sostituto d'imposta e la ritenuta previdenziale nella misura di legge.
2. Il Collaboratore a fronte del suddetto compenso effettuerà una attività lavorativa congrua finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo oggetto del contratto.

Art. 6: Doveri ulteriori delle parti

1. *Il Collaboratore si impegna, per tutta la durata del rapporto, a rendere edotto l'Ente circa ogni informazione, della quale egli venga a conoscenza, che potrebbe dissuadere l'Ente stesso dal portare avanti qualsivoglia operazione intrapresa o da intraprendere.*
2. *Il Collaboratore si impegna altresì a mantenere la segretezza su tutte quelle informazioni amministrative o di altro genere delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del proprio rapporto con l'Ente.*
3. *L'Ente si impegna a fornire al Collaboratore tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del lavoro.*

Art. 7: Sospensione del rapporto

1. *Il Collaboratore avrà la facoltà di sospendere temporaneamente la collaborazione, dandone anticipata comunicazione e compatibilmente con le esigenze dell'Ente, per giorni non retribuiti, anche non consecutivi nel corso della validità del contratto.*
2. *Il Collaboratore potrà, inoltre, sospendere la collaborazione:*
 - a) *per un periodo massimo di gg. trenta, per gravi e giustificati motivi quali a titolo esemplificativo: malattia, infortunio, gravi necessità familiari;*
 - b) *nel caso di maternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria, dandone tempestiva comunicazione all'Ente. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione.*
3. *Il Collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente all'Ente l'impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.*
4. *Salvo quanto disposto da leggi inderogabili o dalla contrattazione collettiva, in caso si verificassero, nel corso della durata del contratto, fatti tali da poter causare impedimento prolungato oltre i giorni 30 del collaboratore per causa indipendente dalla*

volontà dell'Ente, quest'ultimo si riserva il diritto di recedere dal presente contratto, ovvero di sospenderlo, con diritto al compenso fino al momento maturato.

Art. 8: Recesso e risoluzione

1. *L'incarico potrà essere risolto anticipatamente per i seguenti motivi:*
 - *per rinuncia motivata e giustificata da parte del collaboratore, da comunicarsi con formale preavviso non inferiore a 60 giorni;*
 - *per determinazione dell'Ente in caso di persistenti malattie o infortuni del Collaboratore tali da pregiudicare il normale espletamento delle prestazioni;*
 - *eventuale stabilizzazione ai sensi della normativa vigente in materia.*
2. *L'Ente avrà il diritto di recedere immediatamente dal contratto, mediante semplice comunicazione scritta, qualora il Collaboratore si rendesse inadempiente a qualsivoglia obbligo posto a suo carico dal presente contratto, nonché all'accadere di qualsiasi fatto, di natura civilistica o penalistica, di gravità tale da incrinare il rapporto di fiducia instauratosi con il presente contratto.*
3. *Il Collaboratore avrà il diritto di recedere immediatamente dal contratto, mediante semplice comunicazione scritta, qualora l'Ente si rende responsabile di gravi e reiterati atti di inadempienza alle disposizioni del presente contratto tale da incrinare il reciproco rapporto di fiducia.*

Art. 9: Obblighi delle parti conseguenti al venir meno del contratto

1. *Alla scadenza di questo contratto:*
 - a) *Il Collaboratore cesserà di presentarsi come un collaboratore dell'Ente e di utilizzare qualsiasi mezzo e strumenti dell'Ente e, su richiesta di questi, provvederà a restituirgli immediatamente quanto consegnatogli per gli scopi e in accordo con quanto previsto dal presente contratto;*

 - b) *Il venir meno di questo contratto non pregiudicherà i diritti e gli emolumenti che fossero già maturati alla data di cessazione del contratto stesso, fatto salvo il caso di recesso per giusta causa dell'Ente.*

Art. 10: Rimedi

1. *Tutti i diritti e le azioni spettanti alle parti o ad una di esse in conseguenza di quanto qui previsto, si intendono aggiuntivi e non alternativi rispetto a quelli previsti dalla legge applicabile al presente contratto.*

Art. 11: Comunicazioni

1. *Ogni e qualsivoglia comunicazione tra le parti, relativa al contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere consegnata a mano o spedita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e si intenderà efficace dal momento della avvenuta ricezione.*
2. *Per le comunicazioni di cui al presente contratto, le parti dichiarano di eleggere domicilio come segue:*
 - *Il Collaboratore presso il proprio domicilio sito in Via _____ – _____ .*
 - *l'Ente presso il proprio domicilio legale.*
3. *Rimane fermo che, qualora il Collaboratore o l'Ente dovessero indicare un indirizzo differente mediante comunicazione indirizzata all'altra parte secondo i modi di cui al precedente punto 1), le ulteriori comunicazioni dovranno essere inviate a tale nuovo indirizzo.*

Art. 12: Foro competente

1. *Qualsiasi controversia tra le parti in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto, o comunque dipendente da esso, sarà devoluta alla competenza del Foro di Trani.*

A testimonianza di quanto sopra, il presente contratto, costituito da ___ pagine computer – scritte, redatto in duplice originale, viene letto, confermato e sottoscritto dalle due parti.

Ognuna delle parti dichiara di ricevere e trattenere uno degli originali. Le spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.

Il Collaboratore

Il Dirigente del Settore Territorio “ad interim”

Il Collaboratore Luogotenente Sig. Suriano Domenico nato in Andria (BT) il 21/3/55 e residente in _____ alla Via _____ ,

Autorizza

Il Comune di Molfetta al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.to Lgs. n. 196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

Molfetta, li _____.

Il Collaboratore _____.

Il Dirigente del Settore _____.

